

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE.....	6
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 4 – COLLAUDO AUTOMEZZI	9
ARTICOLO 5 – GARANZIA.....	10
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO E PREZZI UNITARI PER MANUTENZIONE A GUASTO	10
ARTICOLO 7 –TERMINI DI PAGAMENTO	11
ARTICOLO 8 - PENALI	12
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ARTICOLO 10 - RECESSO.....	16
ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO	16
ARTICOLO 12 - GARANZIA.....	18
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	19
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	20
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	21
ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	22
ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO	22
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI	23

ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ.....	23
ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE	25
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	25
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI	25



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Il Comune di Napoli con sede in Napoli alla Piazza San Giacomo

- Codice Fiscale e Partita Iva xxxxxx - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

_____ - (di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che il Comune di Napoli espleta, tra l'altro, l'attività di acquisizione di mezzi e forniture nonché di lavori per la realizzazione di impianti per l'incremento ed il miglioramento del servizio di raccolta differenziata e per l'avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito ASIA Napoli) svolge, in regime di *in house providing* per conto del Comune di Napoli, il servizio di igiene urbana, nell'ambito del quale si occupa dell'acquisizione di mezzi e forniture nonché dell'affidamento di lavori per la realizzazione di impianti finalizzati ad incrementare e a migliorare il servizio di raccolta differenziata ed l'avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 3) che il Comune di Napoli è beneficiario di diversi finanziamenti pubblici finalizzati all'incremento, al potenziamento ed al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto, avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 4) che in particolare in data 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il *“Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”*;
- 5) che tra gli interventi previsti dal Patto, nel settore Ambiente e Territorio, rientra anche quello per la *“Fornitura di attrezzature per igiene e raccolta differenziata nel centro storico Unesco”*, per un importo complessivo di 5M€, volto all'ottimizzazione dei servizi di igiene e raccolta dei rifiuti, finanziato con risorse FSC 2014-2020;
- 6) che al fine di ottimizzare il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture per l'igiene urbana il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno ritenuto opportuno associare le reciproche competenze, promuovendo la costituzione di una centrale di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016;

7) che, pertanto, in esecuzione della Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 423/2017 e della determina dell'Amministratore Unico di ASIA Napoli S.p.A n. 7 del 9 agosto 2017, in data 6 settembre 2017 è stata sottoscritta, tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli, la convenzione per l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);

8) che l'art. 5 della predetta Convenzione prevede che la proprietà dei beni acquistati tramite la Centrale di Committenza sia dell'ente beneficiario dei finanziamenti e, segnatamente, del Comune di Napoli;

9) che sempre il medesimo articolo 5 della Convenzione prevede, altresì, che il Comune di Napoli trasferisca, con successivo atto, in uso gratuito ad ASIA Napoli i beni acquistati tramite la Centrale di Committenza;

10) in esecuzione della determina a contrarre n. _____ del _____ del Dirigente Responsabile del Servizio Igiene e Decoro della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare del Comune di Napoli, la Centrale di Committenza ha espletato la procedura aperta n. _____, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e smi (di seguito anche Codice), avente ad oggetto:

- a) la fornitura di n. 5 automezzi centinati da 3.5 t allestiti con sponde laterali e pedane caricatrici per la raccolta rifiuti ingombranti;
- b) il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi ovvero per la maggior durata offerta in gara;
- c) il servizio di manutenzione "a guasto o a danno" degli automezzi oggetto della fornitura;
- d) l'opzione di acquisto di un ulteriore automezzo della medesima tipologia alle stesse condizioni economiche sia della fornitura che della manutenzione, compresa la maggiore durata offerta per quella in garanzia.

11) che all'esito delle operazioni di gara, il concorrente _____, è risultato aggiudicatario dell'appalto;

12) che il concorrente in funzione della stipula del contratto ha prodotto la documentazione attestante la disponibilità di un Centro Assistenza Autorizzato per l'esecuzione dell'assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, sito in _____ ad una distanza non superiore a 40 km dalla Casa Comunale di Napoli nonché tutta la documentazione comprovante il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa;

13) che occorre procedere alla formalizzazione tra il Comune di Napoli e l'aggiudicatario _____ del contratto di fornitura dei predetti automezzi e del relativo servizio di manutenzione sia in garanzia che a guasto, alle condizioni di seguito riportate.

14) che in seguito alla sottoscrizione del presente contratto, il Comune di Napoli provvederà al trasferimento, a titolo di usufrutto, in favore di ASIA Napoli degli automezzi sopra descritti affinché quest'ultima possa utilizzarli nell'espletamento del servizio di igiene ambientale, previa iscrizione, a proprio nome, presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (c.d. ANGA);

15) che il trasferimento in usufrutto avrà durata fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza del contratto di servizio tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli, salvo eventuali proroghe di quest'ultimo;

16) che in sede di gara è stato, altresì, previsto che fosse obbligo dell'aggiudicatario garantire il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi ovvero per il maggior periodo offerto in gara, nonché eseguire il servizio di manutenzione "a guasto o danno" degli automezzi;

17) che la fornitura degli automezzi ed il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi rientra tra quelli oggetto del finanziamento pubblico di cui è beneficiario il Comune di Napoli mentre il servizio di manutenzione "a guasto o danno" non è ricompreso in detto finanziamento e, pertanto, la relativa copertura finanziaria sarà a carico di ASIA Napoli, in qualità di soggetto usufruttuario dei medesimi automezzi;

18) che, in ragione di quanto sopra l'impresa _____, in qualità di aggiudicataria, si è impegnata in sede di gara ad eseguire il servizio di manutenzione "a guasto o a danno" degli automezzi trasferiti, a titolo di usufrutto, ad ASIA Napoli agli stessi patti e condizioni previsti negli atti di gara.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende il Comune di Napoli come in epigrafe identificato;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara, comprensivo dei relativi allegati;

- per **Offerta Tecnica** si intende l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il _____
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'xxxxx;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE

2.1 Il Comune di Napoli affida all'Appaltatore, che accetta l'incarico di eseguire:

- a) la fornitura di n. 5 automezzi centinati da 3.5 t allestiti con sponde laterali e pedane caricatrici per la raccolta rifiuti ingombranti;
- b) il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi ovvero per la maggior durata offerta in sede di gara, in conformità a quanto stabilito nell'Allegato B1 del Disciplinare Tecnico;
- c) il servizio di manutenzione “a guasto o a danno” degli automezzi oggetto di fornitura in conformità a quanto stabilito nell'Allegato B2 del Disciplinare Tecnico.

Nel caso di esercizio, da parte del Comune di Napoli, dell'opzione di acquisto di un ulteriore automezzo della medesima tipologia di cui sopra, l'Appaltatore si impegna a fornire detto automezzo e ad eseguire il servizio di manutenzione, sia in garanzia sia “a guasto o a danno”, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto.

2.2 Il Comune di Napoli, dopo la stipula del presente contratto, trasferirà a titolo di usufrutto gli automezzi ad ASIA Napoli affinché quest'ultima possa utilizzarli nell'espletamento del servizio di igiene ambientale, previa iscrizione, a proprio nome, presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (c.d. ANGA). In ragione di tale circostanza, l'Appaltatore si obbliga, sin d'ora, ad eseguire il servizio di manutenzione, sia in garanzia che “a guasto o a danno”, nei confronti di ASIA Napoli in qualità di usufruttuaria degli automezzi oggetto della presente fornitura. Il servizio di manutenzione nei confronti di ASIA Napoli dovrà essere eseguito agli stessi, prezzi, patti e condizioni offerti in sede di gara.

2.3 Gli automezzi oggetto della presente fornitura devono essere identici tra loro, anche nei dettagli, devono essere conformi alle specifiche tecniche stabilite nel Disciplinare Tecnico, ivi compresi i relativi allegati, nonché all'offerta tecnica dell'Appaltatore e devono essere conformi a quanto previsto dalle norme di legge in materia.

2.4 L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto si obbliga:

- a) a fornire automezzi conformi alle specifiche tecniche previste nel Disciplinare Tecnico e nelle schede allegate;
- b) ad eseguire il servizio di manutenzione in garanzia e quello “a guasto o a danno” in conformità a quanto disposto nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati B1 e B2, attenendosi a tutte le prescrizioni ivi previste;
- c) a fornire, all'atto della consegna di ciascun automezzo, al fine di consentirne l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, le attestazioni di cui all'art. 15, comma 3, del DM Ambiente 3 giugno 2014 n. 120, sulla idoneità del singolo mezzo di trasporto in relazione alla tipologia di rifiuti da trasportare, redatte secondo lo schema allegato alla documentazione di gara (Schema di attestazione ai sensi art. 15, comma 3 lett. a), del D.M. Ambiente n. 120/2014). Tale attestazione deve essere sottoposta, a cura e spese dell'Appaltatore, alla firma del Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante;
- d) a fornire automezzi regolarmente omologati, collaudati, periziati per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, immatricolati ed iscritti al P.R.A., consegnati completi e pronti per l'immissione in servizio e muniti delle personalizzazioni con logo della Stazione Appaltante. Gli automezzi suindicati dovranno essere immatricolati, a cura e spese dell'Appaltatore;
- e) a provvedere, a propria cura e spese, alla consegna degli automezzi nelle sedi che saranno indicate dalla Stazione Appaltante, entro e non oltre 6 settimane dalla stipula del Contratto (ovvero dall'ordinativo emesso dalla Stazione Appaltante, nelle more della stipula del Contratto);
- f) a garantire, per tutta la durata del presente contratto, la disponibilità del Centro Assistenza Autorizzato sito in _____, per l'esecuzione dell'assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, e munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, tra cui a titolo meramente esemplificativo: certificato di agibilità, licenza sanitaria, certificato prevenzione incendi, conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 ecc;
- g) ad espletare, nei confronti di ASIA Napoli, il servizio di manutenzione in garanzia post-vendita, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati, per _____ mesi decorrenti dalla consegna di ogni automezzo (**almeno 24 mesi ovvero per la maggior durata offerta in gara**). In ogni caso, il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere eseguito nel rispetto del piano di manutenzione presentato in sede di gara;
- h) ad eseguire gli interventi di manutenzione a guasto o a danno, sulla base del preventivo accettato dal Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli;

- i) ad applicare, nell'espletamento del servizio di manutenzione a guasto o a danno, gli sconti offerti in sede di gara sulla manodopera e sui ricambi (attrezzatura, telaio ecc.), per un periodo di 5 anni dalla data di consegna del primo automezzo allestito;
- l) a rispettare i tempi di riparazione riportati nel preventivo (c.d. preventivo di riparazione) accettato dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante. I tempi di riconsegna degli automezzi decorrono dalla data di accettazione del preventivo;
- m) a predisporre un report mensile riepilogativo delle prestazioni di assistenza e garanzia post vendita e di quelli a guasto o a danno posti in essere nel mese di riferimento e, contestualmente, a trasmettere un report degli interventi programmati per il mese successivo. Tale report riepilogativo deve essere trasmesso, a mezzo e-mail, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e agli addetti del Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli;
- n) a svolgere, una volta completate le operazioni di collaudo, un'attività di formazione del personale ASIA Napoli, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 10 del Disciplinare Tecnico;
- o) a designare un responsabile dell'appalto, che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Di detto responsabile devono essere forniti tutti i recapiti telefonici ed e-mail _____ al fine di garantire la piena reperibilità. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile lda quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail.

ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

3.1 Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è stato affidato a _____ (di seguito anche DEC), con il compito di verificare:

- a) che la fornitura degli automezzi e il servizio di manutenzione in garanzia siano eseguite a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel Contratto e nel Disciplinare;
- b) il rispetto dei termini di consegna degli automezzi da parte dell'Appaltatore;
- c) di impartire prescrizioni ed istruzioni, mediante ordini di servizio, in merito alla corretta esecuzione del servizio di manutenzione in garanzia e di quello a guasto o a danno, a cui

l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può avvalersi anche di personale del Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli. I recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono: tel. _____ e-mail _____. Per il Servizio di Manutenzione si segnalano i seguenti addetti: _____.

ARTICOLO 4 – COLLAUDO AUTOMEZZI

4.1 La Stazione Appaltante, anche avvalendosi del personale di ASIA Napoli, provvede al collaudo/verifica di conformità degli automezzi consegnati dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto. Il collaudo è demandato ad una commissione di tecnici all'uopo nominata e avrà ad oggetto le operazioni meglio dettagliate al paragrafo 9) del Disciplinare Tecnico.

4.2 Il collaudo si terrà entro 10 giorni dalla consegna di ciascun automezzo presso la sede in cui è stata eseguita la medesima consegna. L'Appaltatore sarà convocato mediante avviso da trasmettere a mezzo pec almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per il collaudo. Nell'avviso saranno indicati data, orario e sede del collaudo.

4.3 L'Appaltatore deve partecipare, anche mediante un proprio delegato, alle operazioni di collaudo. La mancata partecipazione dell'Appaltatore alle operazioni di collaudo comporta l'accettazione di quanto rilevato dalla commissione nel relativo verbale.

4.4 Nel corso delle operazioni di collaudo, la Commissione deve accertare la corrispondenza degli automezzi forniti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche previste nel Disciplinare, secondo le modalità ivi descritte. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ad ogni ulteriore verifica/prova che la Commissione ritenesse opportuno eseguire.

4.5 Le operazioni di collaudo devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal medesimo Appaltatore o dal suo delegato. Il verbale deve riportare gli estremi del Contratto e dell'eventuale ordine emesso (data, protocollo ecc), una sintetica descrizione delle operazioni di verifica espletate e l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Appaltatore ai fini della fatturazione. Qualora in sede di collaudo dovessero emergere anomalie, l'Appaltatore, ove possibile, è tenuto ad eliminare a propria cura e spese dette anomalie fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali previste dall'art. 8.2 del Contratto.

4.6 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8 qualora il collaudo dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga:

- a) qualora ne sussistano le condizioni a provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dal verbale di collaudo;
- b) qualora, ad insindacabile giudizio della commissione di collaudo, i vizi e/o difetti non siano riparabili, a sostituire, a propria cura e spese, gli automezzi difettosi e/o viziati entro 30 giorni dal verbale di collaudo.

4.7 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo.

ARTICOLO 5 – GARANZIA

5.1 L'Appaltatore garantisce per 24 mesi (ovvero per il maggior periodo offerto in gara), a decorrere dalla data del verbale positivo di collaudo, che gli automezzi forniti e collaudati siano idonei all'uso cui sono destinati e siano esenti da vizi e difetti di produzione tali da pregiudicarne la funzionalità e/o da non renderli conformi a quanto previsto nella documentazione tecnica di gara.

5.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere i vizi e/o difetti di cui sopra, la Stazione Appaltante/ASIA Napoli ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta. Effettuata la denuncia, l'Appaltatore deve:

- a) qualora ne sussistano le condizioni provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dalla relativa denuncia;
- b) qualora ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante i vizi e/o difetti non siano riparabili, a sostituire, a propria cura e spese, gli automezzi difettosi e/o viziati entro 30 giorni dalla relativa denuncia.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO E PREZZI UNITARI PER MANUTENZIONE A GUASTO

6.1 Il corrispettivo previsto per la fornitura degli automezzi oggetto del presente Contratto e per il servizio di manutenzione post-vendita in garanzia per il periodo di _____ (24 mesi ovvero per il periodo di maggior durata offerto in gara) ammonta ad Euro _____ oltre Iva (al netto del ribasso offerto in gara).

6.2 Il corrispettivo da liquidare all'Appaltatore per il servizio di manutenzione a guasto o a danno sarà determinato sulla base delle seguenti condizioni:

- a) applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al _____ % sull'importo di € _____/h

previsto per la manodopera;

b) applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al ____ % sul listino prezzi parti di ricambio costituenti l'attrezzatura;

c) applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al ____% sul listino prezzi parti di ricambio costituenti il telaio.

6.3 I prezzi di cui ai precedenti commi sono comprensivi degli oneri di sicurezza.

ARTICOLO 7 –TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Fatturazione e termini di pagamento del corrispettivo convenuto per gli automezzi e per il servizio di manutenzione in garanzia post vendita

Le fatture relative al corrispettivo per la fornitura di automezzi e per il servizio di manutenzione in garanzia, di cui al precedente art. 6.1, saranno emesse secondo le seguenti modalità:

a) ____% dell'importo solo in seguito al collaudo con esito positivo degli automezzi oggetto di fornitura;

b) il restante ____% a titolo di saldo **entro**_____;

Le fatture relative alla fornitura degli automezzi e al servizio di manutenzione in garanzia (per 24 mesi ovvero per la maggior durata offerta in gara) devono essere intestate al Comune di Napoli e devono pervenire in modalità elettronica all'indirizzo pec e codice IPA che saranno comunicati dal medesimo Comune.

Il pagamento delle fatture di cui al precedente capoverso concernenti la fornitura di automezzi ed il servizio di manutenzione in garanzia post vendita sarà eseguito dal Comune di Napoli entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime fatture.

7.2 Fatturazione e termini di pagamento del servizio manutenzione "a guasto o a danno"

Le fatture relative al corrispettivo del servizio di manutenzione "a guasto o a danno", di cui al precedente punto 6.2, devono essere emesse con cadenza bimestrale ed intestate ASIA Napoli - Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI - e devono specificare gli interventi eseguiti nel periodo di riferimento. Il pagamento di dette fatture sarà eseguito da ASIA Napoli entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura ed è subordinato all'attestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per il tramite degli addetti al Servizio Manutenzione, della regolarità, in termini qualitativi e quantitativi (tenuto conto dei report mensili trasmessi) delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento. Le fatture devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it

*** **

7.3 Le fatture emesse dall'Appaltatore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento.

7.4 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte del Comune di Napoli ovvero di ASIA Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

7.5 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento della rata di saldo.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 Penale per ritardata consegna

La Stazione Appaltante si riserva di applicare salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) una penale di Euro 350,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti;
- b) una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il venticinquesimo, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti;
- c) una penale di Euro 700,00 per ogni giorno di ritardo, successivo al ventiseiesimo giorno, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti, fermo restando in quest'ultimo caso il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 9.

La consegna di automezzi sprovvisti della documentazione prevista per il relativo utilizzo (es. contrassegni, permessi, collaudi, attestazione ai sensi art. 15, comma 3 lett. a) del D.M. Ambiente n. 120/2014 ecc - cfr art. 2 lett. a e b) o, comunque, non muniti di tutta la documentazione occorrente per il loro utilizzo sarà considerata come non avvenuta, con conseguente applicazione delle penali innanzi descritte (lettere a, b) e c) fino al momento della consegna della

documentazione necessaria. Oltre il ventiseiesimo giorno, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

8.2 Per mancato superamento del collaudo di accettazione

Nel caso di mancato superamento del collaudo, gli automezzi saranno considerati come non consegnati nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che l'Appaltatore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 350,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il quindicesimo, nell'eliminazione delle anomalie;
- b) una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il sedicesimo ed il trentesimo, nell'eliminazione delle anomalie.

Dal trentunesimo giorno la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 9. Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di collaudo.

8.3 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio manutenzione in garanzia ovvero a guasto o a danno

- a) Ritardo nel servizio di assistenza

La Stazione Appaltante, su segnalazione di ASIA Napoli ovvero del Servizio di Manutenzione di quest'ultima, si riserva di applicare una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il settimo, nella riconsegna degli automezzi rispetto tempi riportati nel preventivo accettato dal Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli. Qualora il ritardo superi i sette giorni, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far eseguire la riparazione presso altre officine, addebitandone il costo all'Appaltatore ed applicando, inoltre, una penale pari a 300 €/giorno per i successivi giorni necessari alla riparazione.

- b) Difficoltà/anomalie servizio di assistenza/manutenzione

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non esaustivi o difformi rispetto alle richieste formulate in sede di preventivo ovvero rispetto alle condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altre officine, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, e di applicargli una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di fermo macchina.

- c) Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e/o dal Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici addebitando i relativi costi all'Appaltatore. Tali costi comprendono la manodopera necessaria per le lavorazioni, l'acquisto dei ricambi nonché Euro 150,00 per ogni giorno di fermo macchina.

8.4 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

8.5 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

8.6 Sanzioni per violazione Codice di Comportamento Comune di Napoli

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nel range indicato verrà determinata dal Dirigente del Servizio Igiene e Decoro della città del Comune di Napoli, sentito il RUP, in relazione alla gravità della suddetta violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, ecc. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
- e. nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;
- f. nel caso di violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015;
- g. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
- h. nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 15 del Contratto;
- d. nell'ipotesi di reiterate inadempienze all'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere la rendicontazione dei servizi resi ai sensi dell'art. 2, lett. m) del Contratto;
- e. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- f. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto;
- g. nel caso in cui il ritardo nella consegna delle spazzatrici abbia superato il 26° giorno rispetto alla data prevista;
- h. nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di collaudo abbia superato i 30 giorni dalla relativa constatazione;
- i. nel caso in cui l'Appaltatore abbia, reiteratamente, utilizzato pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici;
- j. nel caso di reiterate violazioni di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

In tutti i casi innanzi indicati la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per contro-dedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

*** **

Effetti della risoluzione del Contratto

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante si riserva di escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 10 - RECESSO

10.1 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal Contratto nei casi previsti dall'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

11.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto del servizio di manutenzione, alla seguente impresa _____.

[QUALORA RICORRA L'EVENTUALITA'] Atteso che il predetto subappaltatore

appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti.

11.2 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere.

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento del servizio di manutenzione (la certificazione relativa al Centro di Assistenza) oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

11.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11.4 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano

giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa

11.5 **[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]** Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del Comune di Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del comune di Napoli ovvero di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni, di volta in volta eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, onde consentire il pagamento diretto a quest'ultimo.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

11.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 12 - GARANZIA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ **[da determinare in base al ribasso in sede di gara]** di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti _____. Tale

garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni singolo automezzo presso l'autoparco e/o altra sede indicata

dalla Stazione Appaltante, mentre il Centro di Assistenza si accolla tutti i rischi correlati al servizio di manutenzione in garanzia e non, per tutta la durata del Contratto.

A tal fine sia l'Appaltatore che **(nel caso di subappalto)** il Centro di Assistenza sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Appaltatore che del Centro di Assistenza.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico sia dell'Azienda aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI

14.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

14.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

15.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

15.3 E' fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

16.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1 Ai fini del contratto le Parti eleggono i rispettivi domicili:

a) Comune di Napoli piazza san Giacomo Napoli PEC: igiene.citta@pec.comune.napoli.it;

b) _____;

18.2 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, ove non diversamente previsto, dovrà essere effettuata, agli indirizzi sopra indicati, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

19.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ

20.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."

20.2 L'Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del Codice di Comportamento del Comune di Napoli che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al predetto Codice, resta fermo il pieno diritto del Comune di Napoli di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

20.3 L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi riportati nel Patto di Integrità approvato con la Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 797 del 3 dicembre 2015.

20.4 Tutti i documenti innanzi richiamati sono disponibili e visionabili sui seguenti portali www.comune.napoli.it e www.asianapoli.it.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

21.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

21.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

22.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Disciplinare Tecnico ed allegati A, B1, B2, C e D;
- c) DUVRI;
- d) Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

23.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

23.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

23.4 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

Comune di Napoli

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 21 (Foro competente) del Contratto.

